

Serie Ordinaria - Martedì 13 settembre 2016



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 6 settembre 2016 - n. 8533

Approvazione della manifestazione di interesse alla costituzione del Polo Tecnico Professionale «Valorizzazione e potenziamento del settore moda in Valcamonica-Sebino-Val di Scalve» 2

D.G. Reddito di autonomia e inclusione sociale

Decreto dirigente unità organizzativa 9 settembre 2016 - n. 8712

Approvazione esiti della valutazione delle istanze presentate in risposta alla manifestazione di interesse pubblicata il 3 giugno 2016 - Comunicato n° 96 - Per la realizzazione dell'azione 4 - Promozione della partecipazione attiva dei migranti, alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni dell'avviso adottato con decreto del 15 aprile 2016 dall'autorità delegata del fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 ministero del lavoro e delle politiche sociali-MISURA PER MISURA - atto quarto promozione della partecipazione» 3

D.G. Università, ricerca e open innovation

Decreto dirigente struttura 6 settembre 2016 - n. 8571

Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo - «Bando ricerca e innovazione - Edizione 2014» di cui al decreto 7469/2014 e s.m.i. - Misura F: approvazione dei contributi concessi in forma definitiva erogati a luglio 2016 11

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Decreto dirigente unità organizzativa 8 settembre 2016 - n. 8675

Programma regionale per l'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese, approvato con d.g.r. nr. 4256 del 30 ottobre 2015: approvazione del bando per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 15

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.u.o. 8 settembre 2016 - n. 8675

Programma regionale per l'efficiamento energetico delle piccole e medie imprese, approvato con d.g.r. nr. 4256 del 30 ottobre 2015: approvazione del bando per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001

IL DIRIGENTE DELL'U.O. ENERGIA, RETI TECNOLOGICHE E GESTIONE RISORSE

Premesso che l'art. 8 del d.lgs. 102/2014 prevede:

- che le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia, come definite in attuazione dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, siano tenute ad eseguire le diagnosi energetiche e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001;
- che il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblici entro il 31 dicembre 2014 e successivamente con cadenza annuale fino al 2020, un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione volontaria, da parte delle piccole e medie imprese (PMI) non incluse nell'obbligo di cui sopra, di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- il decreto del 12 maggio 2015 con cui il Mise, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, ha approvato l'Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001;
- la d.g.r. n. 4256 del 30 ottobre 2015, con cui è stato approvato il programma regionale per l'efficiamento energetico delle piccole e medie imprese previsto dal d.m. 12 maggio 2015, mettendo a disposizione €2.686.500, pari all'importo del cofinanziamento statale;
- il decreto del 21 dicembre 2015 con cui il Mise ha approvato i programmi presentati da 14 Regioni, tra cui la Lombardia;

Dato atto che lo scorso 2 febbraio il Ministero di cui sopra ha proposto alle Regioni lo schema di convenzione relativo alle condizioni per la concessione del cofinanziamento statale e che tale schema, con gli emendamenti concordati dalle Regioni, è stato approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 5200 del 23 maggio 2016 ed è stato sottoscritto dal Ministero il 3 agosto 2016;

Rilevato che la d.g.r. 5200 del 23 maggio 2016 prevede altresì che:

- venga avviata da subito la misura per incentivare l'efficiamento energetico delle PMI, prevista nel programma approvato con dgr 4256 del 30 ottobre 2016 e nella suddetta convenzione, limitatamente alla quota finanziabile con le economie derivanti da precedenti misure di incentivazione, giacenti presso Infrastrutture Lombarde, pari a € 1.135.566,22, importo a cui si aggiungerà il finanziamento statale di pari importo;
- venga emanata successivamente, dall'U.O. Competitività, Imprenditorialità e Accesso al Credito, la misura finanziata mediante le risorse relative all'Azione III.3.c.1.1 del POR 2014 - 2020, in modo da consentire il completamento delle verifiche e degli adempimenti a cui sono soggette le Azioni di attuazione del POR medesimo;
- i bandi di cui sopra vengano attuati nel rispetto del regolamento (CUE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- l'erogazione dei contributi relativi al bando di prima attuazione venga disposta da Infrastrutture Lombarde, presso cui sono giacenti le risorse regionali che finanziano il bando stesso, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria

compiuta dall'U.O. Energia, Reti Tecnologiche e Gestione Risorse;

Visto lo schema di bando allegato al presente provvedimento e ritenuto di approvarlo in quanto conforme alle disposizioni e ai criteri indicati nei provvedimenti sopra citati;

Dato atto che l'approvazione del bando di cui sopra non è soggetta a termini specifici ed è compatibile con la durata complessiva della convenzione con il Mise, pari a 36 mesi decorrenti dalla stipula;

Considerato che il bando in questione rientra tra il risultato atteso del PRS individuato con codice 119. Econ.17.1 «Programma Energetico Ambientale Regionale»;

Vista:

- la 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Energia, Reti Tecnologiche e Gestione Risorse, individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016;

DECRETA

1. di approvare il bando di cui in premessa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stanziamento previsto, pari a 2.271.132,44 è finanziato per il 50% con risorse autonome regionali, derivanti da economie di spesa giacenti presso Infrastrutture Lombarde, e per il restante 50% dal Ministero dello Sviluppo Economico;

2. di dare atto che le domande di contributo potranno essere presentate a decorrere dal 28 settembre 2016 esclusivamente utilizzando la piattaforma SIAGE, raggiungibile dal sito <http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it>;

3. di dare atto che i contributi in questione verranno erogati da Infrastrutture Lombarde, previa richiesta dell'U.O. Energia, Reti Tecnologiche e Gestione Risorse, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria compiuta sulle rendicontazioni pervenute;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, a cui farà seguito la pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse al contributo;

5. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente
Armando D Crinito

_____ . _____

BANDO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Sommario

1. Finalità e oggetto del bando
2. Soggetti Beneficiari
3. Compatibilità con il Regime per gli aiuti “de minimis”
4. Dotazione finanziaria
5. Soggetti che possono presentare la domanda di contributo
6. Contributo
7. Condizioni per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi
8. Spese ammissibili
9. Modalità di presentazione della domanda
10. Esaurimento delle risorse finanziarie
11. Erogazione del contributo
12. Comunicazioni
13. Revoca e rinuncia
14. Ispezioni e controlli
15. Informativa sul trattamento dei dati personali
16. Riferimenti per informazioni

1. Finalità e oggetto del bando

Regione Lombardia, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. 102/2014 e dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 12 maggio 2015, ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il proprio Programma per l'Efficientamento energetico delle Piccole e Medie Imprese (PMI), approvato con delibera della Giunta regionale n. 4256 del 30.10.2015. Tale Programma è stato approvato dal MISE con decreto del 21 dicembre 2015, a cui ha fatto seguito la convenzione per definire le modalità di erogazione del cofinanziamento statale, approvata con delibera della Giunta regionale n. 5200 del 23.5.2016.

Il presente bando, destinato ad incentivare la realizzazione della diagnosi energetiche o l'adozione del sistema di gestione ISO 50001 in una o più delle sedi operative (fino a un massimo di 10), situate in Lombardia, in cui svolge l'attività l'impresa, presuppone il rispetto delle finalità e delle condizioni per la concessione e l'erogazione dei contributi previste negli atti sopra citati. Pertanto, sono oggetto del contributo di cui al presente bando:

- La realizzazione di diagnosi energetiche eseguite in osservanza dell'allegato 2 del d.lgs. 102/2014. La conformità ai criteri di cui al suddetto allegato 2 è verificata secondo le norme tecniche UNI CEI 16247 – 1-2-3-4. Le diagnosi energetiche dovranno essere obbligatoriamente condotte dai soggetti elencati all'art. 8, comma 1, del D.lgs 102/14, ovvero società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del d.lgs. 102/14.
- L'adozione del sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, comprovato da un certificato di conformità rilasciato da Organismo terzo, indipendente ed accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento. La stessa adozione deve riguardare l'intera sede operativa a cui è riferita e non può essere circoscritta ad una sola filiera produttiva o a un solo comparto della medesima sede.

2. Soggetti Beneficiari

Il presente bando è rivolto alle Piccole e Medie imprese, come definite nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, che abbiano i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) non siano soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.lgs 102/2014, ovvero, che non siano iscritte nell'elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013;
- b) abbiano la sede legale e la sede operativa (o le sedi operative) per cui viene chiesto il contributo in Lombardia (per la definizione di sede operativa si può far riferimento alla definizione di "sito produttivo", riportata nei chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicati al seguente link:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Efficienza_energetica_CHIARIMENTI_DIAGNOSI_IMPRESE_19_05_15.pdf;

- c) mantengano il requisito di cui sopra in sede di pagamento del contributo;
- d) siano regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese da almeno 2 anni alla data del 30.10.2015 (data di approvazione del Programma regionale);
- e) se si tratta di imprese di servizi, siano costituite sotto forma di società;
- f) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di fallimento o di liquidazione (anche volontaria) o di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente normativa statale;
- g) siano compatibili con i criteri indicati nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- a) non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- b) siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e siano in regola con gli obblighi contributivi;
- c) non siano state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal MISE e dal Ministero dell'Ambiente, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce.
- d) non siano imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/20114;

3. Compatibilità con il Regime per gli aiuti “de minimis”

Per le imprese le agevolazioni previste saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti de minimis.

Ai sensi del suddetto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito, e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis

concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

- (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.

- il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

- (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto.

Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;

- (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

4. Dotazione finanziaria

Lo stanziamento complessivamente previsto per la prima edizione della misura di attuazione dell'art. 8 del d.lgs. 102/2014, come previsto nel Programma per l'efficientamento energetico delle PMI approvato con dgr 4256 del 30.10.2015, è pari a € 5.373.000, finanziato in pari misura con risorse statali e regionali.

Tuttavia, poiché la quota regionale è finanziata, per € 1.550.933,78, con risorse derivanti dall'Azione III.3.c.1.1 del Programma Operativo Regionale 2014 – 2020, con dgr 5200/2016 è stato disposto di attuare subito la misura limitatamente allo stanziamento a cui la Regione concorre con risorse autonome, pari a €1.135.566,22, e di rinviare l'emanazione della misura finanziata con le risorse del POR all'approvazione dell'Azione III.3c.1.1, previo il completamento delle verifiche e degli adempimenti a cui sono soggette le misure di attuazione del POR. Pertanto, **lo stanziamento complessivo correlato al presente bando è pari a € 2.271.132,44**, cofinanziato per il 50% dalla Regione e per il 50% dallo Stato.

5. Soggetti che possono presentare la domanda di contributo

La domanda per ottenere il contributo di cui al presente bando può essere presentata dal legale rappresentante di un'impresa di cui al punto 2 o da un soggetto da questo delegato.

Le PMI che ottengono il contributo per la realizzazione della diagnosi energetica in una o più delle loro sedi operative potranno presentare, nel caso in cui la dotazione finanziaria del presente bando non sia esaurita, domanda di contributo anche per l'adozione del sistema di gestione ISO 50001 per le medesime sedi operative, previa chiusura dell'istruttoria e liquidazione del contributo relativo alla diagnosi energetica. In questo caso, le spese ammissibili per l'adozione alla ISO 50001 dovranno essere al netto della spesa per la realizzazione delle diagnosi energetiche.

Le PMI che parteciperanno al presente bando per una o più delle loro sedi operative, potranno partecipare anche al bando che verrà emanato utilizzando le risorse del POR, di cui al punto 4, per

una o più delle sedi operative che non hanno beneficiato del contributo di cui al presente bando o che hanno beneficiato solo del contributo previsto per la diagnosi energetica. In quest'ultimo caso, le stesse sedi operative potranno accedere al contributo per l'adozione del sistema di gestione ISO 50001, la cui spese dovranno comunque essere al netto di quelle sostenute per la realizzazione delle diagnosi energetiche.

6. Contributo

Il contributo è finalizzato a coprire il 50% delle spese ammissibili per la realizzazione di diagnosi energetiche o per l'adozione del sistema di gestione ISO 5000 in ognuna delle sedi operative in cui svolge la propria attività la PMI, fino ad un massimo di 10 sedi operative. Le spese ammissibili non saranno considerate oltre l'importo di:

- € 10.000 al netto dell'iva per ciascuna diagnosi energetica;
- € 20.000 al netto dell'iva per la ISO 50001 per ciascuna adozione del sistema di gestione ISO 50001.

Pertanto, il contributo massimo che potrà essere riconosciuto sarà di:

- € 5.000 per ogni diagnosi energetica;
- € 10.000 per ogni adozione del sistema di gestione ISO 50001.

L'assegnazione del contributo avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fatta salva la verifica dei requisiti previsti per la presentazione della domanda, da svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale contributo è cumulabile con altri incentivi concessi da Regione Lombardia o da altri Enti, fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti de minimis.

7. Condizioni per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi

Coerentemente con le tempistiche definite nella convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico per il cofinanziamento del presente bando, gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati nel rispetto delle scadenze di seguito indicate. Gli stessi termini dovranno essere rispettati anche per le domande che presentano richieste di contributo per più sedi operative della medesima Impresa.

Diagnosi energetiche

La diagnosi dovrà essere realizzata in data successiva alla comunicazione regionale di assegnazione del contributo e dovrà essere completata nei successivi 4 mesi. Entro 24 mesi dalla data di consegna all'Impresa del rapporto di diagnosi, dovrà essere realizzato almeno un intervento di efficientamento energetico tra quelli suggeriti dal rapporto stesso con tempi di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni, inclusi gli interventi che non implicano spese di investimento.

E' consentito protrarre la durata di svolgimento della diagnosi energetica, purché la durata complessiva (diagnosi e realizzazione di almeno un intervento) non superi i 28 mesi dalla data di comunicazione del contributo regionale, pena la revoca del contributo. La trasmissione alla Regione del rapporto di diagnosi, della documentazione attestante l'intervento eseguito ed i costi sostenuti per la diagnosi e per gli interventi realizzati, nonché il modulo reperibile sul sito

dell'Enea, debitamente compilato, deve avvenire entro 30 giorni dall'ultimazione dell'intervento stesso. Conseguentemente, la suddetta trasmissione deve avvenire entro 29 mesi dalla data della comunicazione regionale di assegnazione del contributo.

Gestione conforme alla norma ISO 50001

L'adozione del sistema di gestione dell'energia ISO 50001 dovrà essere comprovato dal certificato di conformità, da acquisire in data successiva alla data di comunicazione del contributo regionale ed entro 28 mesi dalla comunicazione medesima. Il certificato di conformità dovrà essere trasmesso alla Regione entro 30 giorni dalla data del suo rilascio, unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti.

8. Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo, nei limiti di percentuale e di importo massimo previsti al punto 6, le spese al netto dell'iva, documentate e quietanzate, di seguito descritte, sostenute a partire dalla data di comunicazione regionale di assegnazione del contributo di cui al punto 6.

Per la realizzazione diagnosi energetiche:

- prestazione eseguita da uno dei soggetti elencati all'art. 8, comma 1, del D.lgs 102/14, ovvero da Società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del d.lgs. 102/14.

Per l'adozione del sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001:

- prestazioni di consulenza, inclusa la formazione al personale, acquisto di software e di dispositivi hw per la raccolta, la misurazione e la analisi di dati allo scopo di monitorare e migliorare la prestazione;
- certificazione di conformità alla norma ISO 50001, rilasciata da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

9. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo deve essere presentata a decorrere dal **28 settembre 2016** esclusivamente on-line, per mezzo del Sistema Informativo "SIAGE", previa registrazione della persona fisica richiedente sul medesimo Sistema Informativo, raggiungibile all'indirizzo web:

<http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it>

Nell'apposita sezione del sito sono disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici personali (login/password).

Al termine della compilazione on-line della domanda di contributo il sistema informatico (SIAGE) genererà automaticamente il modulo di domanda di partecipazione che dovrà essere prima scaricato dal sistema e successivamente ricaricato a sistema, con gli allegati richiesti, dopo la

sottoscrizione del richiedente. La sottoscrizione dovrà essere con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata e del PIN1. E' ammessa quindi anche la firma con CRS o CNS, purché generata attraverso l'utilizzo dell'ultima versione del software per la gestione della firma. Il firmatario della domanda di partecipazione si assume ogni responsabilità di verificare che il modulo ricaricato a sistema sia quello generato automaticamente garantendone integrità e contenuti. Saranno dichiarati inammissibili moduli incompleti.

La domanda di contributo viene perfezionata solo a seguito dell'assolvimento in modo virtuale del pagamento della marca da bollo mediante carta di credito. I circuiti abilitati all'assolvimento sono VISA e MASTERCARD.

A conclusione della procedura, il sistema informatico rilascerà in automatico la stima dell'importo del contributo assegnato, calcolato in base ai dati inseriti dal richiedente, nonché numero e data di protocollo alla domanda di contributo.

Alla domanda è necessario allegare on-line la seguente documentazione, in formato pdf:

- se il richiedente è diverso dall'impresa destinataria del contributo, l'atto di delega predisposto come da allegato A e copia della documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa destinataria;
- copia del preventivo di spesa per la realizzazione della diagnosi energetica o per l'adozione del sistema di gestione ISO 50001 (comprensivo della spesa per la certificazione di conformità alla norma ISO 50001), rapportato a tutte le sedi operative della medesima PMI che verranno coinvolte;
- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa destinataria del contributo, in merito al possesso dei requisiti previsti dal bando e all'eventuale presenza di altre forme pubbliche di contribuzione (rispetto del regime de minimis); tale dichiarazione deve essere predisposta utilizzando l'allegato B, seguendo le istruzioni di cui all'allegato C.

I documenti di cui sopra sono obbligatori, pena l'esclusione dal bando. Se la domanda è firmata da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'Impresa destinataria del contributo, vanno allegati, a pena di esclusione, anche l'atto di delega e la copia del documento di identità del delegato. Le domande pervenute con modalità difformi rispetto alla procedura descritta nel presente punto sono inammissibili.

Regione Lombardia provvederà a comunicare l'ammissibilità della domanda e l'assegnazione del contributo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Le domande incomplete o errate verranno respinte e, nel caso sia possibile regolarizzarle, dovranno essere presentate come nuove domande.

¹ Il PIN della CRS, se non ancora richiesto, può essere ottenuto presso le Aziende Sanitarie Locali, le sedi di SpazioRegione ubicate nei capoluoghi di Provincia e presso i Comuni che hanno predisposto apposite postazioni, secondo le indicazioni riportate al seguente indirizzo web: <http://www.crs.lombardia.it>

10. Esaurimento delle risorse finanziarie

Ad esaurimento della dotazione finanziaria di € 2.271.132,44, verrà consentito l'inserimento delle richieste di contributo per la creazione di una lista di riserva, fino ad un massimo di richieste aggiuntive pari al 10% delle risorse inizialmente stanziare, ovvero fino ad un importo pari a € 227.113,24. Gli interventi in lista d'attesa verranno finanziati in caso di rinuncia o riduzione dei costi degli interventi già rendicontati. Nel momento in cui risultino disponibili le risorse per l'assegnazione del contributo ai richiedenti in lista d'attesa, questi verranno avvisati tramite e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di contributo.

Una volta esaurita la disponibilità finanziaria destinata alla lista d'attesa, non sarà possibile inoltrare ulteriori richieste di contributo. Regione Lombardia comunicherà l'esaurimento delle risorse e la creazione della lista d'attesa sia sul Sistema Informativo SIAGE sia sul sito www.regione.lombardia.it. La lista d'attesa avrà validità fino al 30 settembre 2019, data di scadenza del bando.

11. Erogazione del contributo

Il contributo verrà corrisposto in un'unica soluzione previa istruttoria della rendicontazione di cui ai punti 7 e 8, che dovrà riguardare esaurientemente tutte le sedi operative dell'Impresa assegnataria del contributo. L'istruttoria dovrà essere completata entro 60 giorni dal ricevimento on-line della rendicontazione. Tale termine verrà interrotto nel caso sia necessario acquisire ulteriori integrazioni documentali e riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni medesime, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta regionale. Il mancato invio dei documenti integrativi, entro il termine perentorio di cui sopra, comporterà la decadenza del contributo. In nessun caso saranno ammesse proroghe.

Per la consegna della rendicontazione, il soggetto che ha presentato la domanda si collega alla domanda di contributo presente nell'applicativo SIAGE ed inserisce la documentazione di seguito elencata:

Per le diagnosi energetiche:

- rapporto di diagnosi energetica per ciascuna delle sedi operative destinatarie del contributo, redatto secondo il format disponibile sul sito dell'Enea al seguente link: <http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/guida-operativa-enea.pdf> ;
- fatture e quietanze di pagamento delle spese sostenute per ciascuna sede operativa, nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al punto 8;
- ricevuta dell'avvenuto caricamento, sul sito dell'Enea, del rapporto di diagnosi e del file excel di riepilogo dei dati della diagnosi, come da format reperibile al link dell'Enea <http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche>

Per l'adozione del sistema ISO 50001:

- certificato di conformità alla norma ISO 50001, per ciascuna delle sedi operative destinatarie del contributo;

- fatture e quietanze di pagamento delle spese sostenute per ciascuna sede operativa, nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al punto 8;

Si segnala che per alcune tipologie di PMI esistono già dei format ad hoc per la diagnosi energetica, redatti dalle associazioni di categoria e rintracciabili al link <http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche/normativa-casi-di-applicazione>

Eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, dei costi preventivati determinano proporzionalmente una riduzione del contributo assegnato. Un eventuale incremento del costo complessivo dell'intervento non determina in nessun caso l'adeguamento in aumento del contributo assegnato.

Il documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità sarà acquisito direttamente da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, prima dell'erogazione del contributo. In caso di verifica di irregolarità del DURC si attiverà la procedura di intervento sostitutivo in favore dell'ente previdenziale di riferimento, come disciplinata dall'art. 4 del DPR 207/2010 e s.m.i, ovvero si provvederà d'ufficio a trattenere dal contributo assegnato l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva accertata.

L'esito dell'istruttoria verrà indicato in un decreto, sottoscritto dal Responsabile del procedimento, che sarà notificato contestualmente all'Impresa richiedente, al soggetto che ha presentato l'istanza di contributo (se non coincide con l'impresa) e a INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. Quest'ultima, in caso di esito positivo dell'istruttoria, provvederà, entro 30 giorni dalla data del decreto, ad erogare il contributo, versandolo sul conto corrente bancario/postale dell'Impresa indicato in fase di domanda del contributo.

12. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate da Regione Lombardia al richiedente all'indirizzo di posta elettronica specificato nella domanda.

13. Revoca e rinuncia

Qualora l'Impresa beneficiaria rinunci espressamente all'incentivo o non presenti, anche tramite il soggetto che aveva presentato l'istanza di contributo, la documentazione richiesta nei termini e con le modalità di cui al punto 7, si provvederà a revocare il contributo assegnato.

14. Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva di effettuare – direttamente o tramite personale incaricato – controlli in loco e sulla documentazione tecnica e/o contabile presentata.

A tal fine l'Impresa beneficiaria del contributo si impegna a tenere a disposizione e ad esibire tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all'intervento di cui trattasi per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo.

Nel caso in cui tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse accessibile, o ne venisse accertata l'irregolarità, Regione Lombardia avrà la facoltà di revocare tutto o parte del contributo.

Qualora si accertasse la mancata rispondenza dell'intervento realizzato a quanto indicato nella domanda di contributo l'Amministrazione Regionale procederà alla revoca del contributo assegnato e al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo.

E' fatto salvo il diritto di Regione Lombardia di applicare le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

15. Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali gestiti nel corso dell'espletamento del procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Le dichiarazioni mendaci e le falsità negli atti sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

16. Riferimenti per informazioni

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Unità Organizzativa Energia, Reti Tecnologiche e Gestione Risorse della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

Il presente bando è reperibile sul sito web di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) e sul sito web di SIAGE (www.agevolazioni.regione.lombardia.it).

Per tutte le informazioni riguardanti il bando è a disposizione la casella di posta elettronica efficienzaenergetica@regione.lombardia.it.

Informazioni di carattere generale potranno essere richieste al numero gratuito 800 318 318 o agli sportelli di Spazio Regione presso le Sedi territoriali di Regione Lombardia, presenti in ogni capoluogo di Provincia.

Sul sito www.agevolazioni.regione.lombardia.it sono disponibili i video tutorial riguardanti le modalità di registrazione e le modalità di presentazione della domanda.

Per assistenza tecnica all'utilizzo del servizio on-line su SIAGE per la compilazione della domanda è possibile contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00. L'assistenza tecnica è disponibile dal lunedì al venerdì escluso festivi dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Delega per presentazione domanda di Domanda di contributo

Alla Regione Lombardia

Direzione Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile

U.O. Energia e Reti tecnologiche

Oggetto: bando per la concessione di contributi finalizzati ad incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione del sistema di gestione ISO 50001, di cui al programma regionale approvato con dgr 4256 del 30.10.2015 e alla convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, approvata con dgr 5200 del 23.5.2016 – delega alla presentazione della domanda di contributo.

Il/la sottoscritto/a nato/a a prov., il
..... residente a, codice fiscale, tel.
..... e-mail,

in qualità di

legale rappresentante **dell'impresa** con sede legale a, in
via/piazza n. civico, codice fiscaleP.IVA.

DELEGA

Il sig.cod. fisc.....legale rappresentante della ditta individuale o
dell'impresa di servizi di seguito individuata

denominazione o ragione sociale con sede legale a, in via/piazza
..... n. civico, codice fiscale, P.IVA.....

a presentare la domanda finalizzata ad ottenere il contributo previsto nel bando in oggetto e a curare tutti i successivi adempimenti, con inclusa la presentazione di tutti i documenti previsti per la rendicontazione degli interventi realizzati e per le spese sostenute, al fine di consentire a Regione Lombardia di liquidare il contributo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dal bando.

A tal fine dichiara che la domanda dovrà riguardare:

- La realizzazione della diagnosi energetica in ciascuna delle seguenti sedi operative (*):
 - a).....
 - b).....
 - c).....
 -
- l'adesione al sistema di gestione ISO 5001 in ciascuna delle seguenti sedi operative (*):
 - a).....
 - b).....
 - c).....

.....

(*) Le sedi operative indicate non possono essere più di dieci. Una medesima sede operativa non può, contemporaneamente, essere oggetto di contributo sia per la diagnosi energetica sia per l'adesione al sistema di gestione ISO 50001. Non è necessario che tutte le sedi operative della medesima PMI siano coinvolte nella diagnosi o nel sistema di gestione ISO 50001, per cui viene chiesto il contributo.

Allega copia del proprio documento di identità

(firma del Soggetto che presenta l'istanza)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

— • —

Bando per la concessione di contributi finalizzati ad incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione del sistema di gestione ISO 50001, di cui al programma regionale approvato con dgr 4256 del 30.10.2015 e alla convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, approvata con dgr 5200 del 23.5.2016 – dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione

Il/la sottoscritto/a codice fiscale residente a

legale rappresentante dell'impresa

con sede legale a, in via/piazza n. civico, codice fiscale

CONSAPEVOLE delle responsabilità, anche penali, assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000,

CHE L'IMPRESA DI CUI SOPRA

- a) non è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs 102/2014;
- b) ha la propria sede legale e la sede operativa (o le sedi operative) per cui viene chiesto il contributo in Lombardia;
- c) possiede il requisito di PMI, ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, requisito che dovrà essere mantenuto anche in sede di pagamento del contributo;
- d) è regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese da almeno 2 anni alla data del 30.10.2015 (data di approvazione del Programma regionale);
- e) se si tratta di impresa di servizi, è costituita sotto forma di società;
- f) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di fallimento o di liquidazione (anche volontaria) o di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente normativa statale;
- g) è compatibile con i criteri indicati nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- h) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- i) è in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed è in regola con gli obblighi contributivi;
- j) non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal MISE e dal Ministero dell'Ambiente, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce.
- k) non è un'impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/20114;

DICHIARA INOLTRE

1. di essere a conoscenza che il contributo costituisce aiuto che Regione Lombardia eroga ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

- o che all'impresa rappresentata non è stato concesso, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto "de minimis"

oppure (barrare l'ipotesi che interessa)

- o che all'impresa rappresentata sono stati concessi nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti "de minimis":

Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE de minimis (*)	Importo dell'aiuto de minimis		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
				concesso	effettivo	

(*) Reg. 1998/2006 per gli anni 2007-2013, Reg. 1407/2014 per gli anni 2014-2020.

per un cumulo complessivo di Euro _____ ;

2. di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.

INFORMATIVA (art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Gentile signore/a,

desideriamo informarLa che il decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell'art. 13 del predetto, le forniamo le seguenti informazioni.

Finalità e modalità del trattamento

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del bando di cui alla dgr 4769 del 28 gennaio 2016 ai fini dell'assegnazione di contributi per l'acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

I dati saranno trattati con le seguenti modalità:

- a) trattamento manuale
- b) trattamento con strumenti elettronici e informatici.

Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano. I dati potranno anche essere trattati da Infrastrutture Lombarde S.p.A., responsabile esterno del trattamento.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

SI IMPEGNA INOLTRE

a comunicare tempestivamente, e in ogni caso prima dell'erogazione del contributo, ogni eventuale variazione riguardante la localizzazione della sede legale o operativa nonché il ricevimento di formale ingiunzione di recupero su aiuti illegali percepiti, al seguente indirizzo di posta elettronica:

ambiente@pec.regione.lombardia.it

specificando nell'oggetto "Contributi per l'efficienza energetica delle PMI"

(firma del dichiarante)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

_____ • _____

Istruzioni

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra cui collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’“impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;*
 - b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;*
 - c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;*
 - d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.*
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.*

Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.

Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Periodo di riferimento.

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il «de minimis» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Un esempio:

- all'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2014;
- all'impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell'anno 2014;
- nell'anno 2015 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B);
- nell'anno 2015 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€.

L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€.

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2016, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Campo di applicazione.

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dal bando sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti "de minimis" godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Condizioni per il cumulo.

Se il bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».

Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in de minimis pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in de minimis, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Per la definizione di PMI si rimanda all'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.